Documenti delle Commissioni di Studio

LUGLIO 1, 2013 ANNO 1, NUMERO 10

COMMISSIONE LAVORO

DL Lavoro: tutte le misure a sostegno dell'occupazione

Approvato il 26 giugno 2013 dal Consiglio dei Ministri un decreto legge per migliorare il funzionamento del mercato del lavoro, aumentare l'occupazione, soprattutto quella giovanile, sostenere le famiglie in difficoltà.

Incentivi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani

Assunzioni di lavoratori d'età compresa tra il 18 e i 29 anni privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o privi di un diploma di scuola media superiore o professionale o che vivano soli con una o più persone a carico. Le assunzioni devono essere effettuate non oltre il 30 giugno 2015. L'assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto. Le assunzioni devono essere effettuate non oltre il 30 giugno 2015. L'incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, ed è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento. Il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di 650 euro per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo. L'incentivo è corrisposto, per un periodo di 12 mesi, ed entro i limiti di 650 euro mensili per lavoratore, nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato, con esclusione dei lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro hanno comunque già beneficiato dell'incentivo di cui sopra.

Interventi straordinari per favorire l'occupazione, in particolare giovanile

a) assunzione di lavoratori intermittenti, di qualsiasi età, in deroga ai requisiti soggettivi o oggettivi di legge, prevedendo specifiche fasce retributive di inquadramento in relazione ai livelli di competenza ed allo svolgimento di lavoro intellettuale o manuale;

b) assunzione di lavoratori di qualsiasi età con contratto di lavoro subordinato, per i quali è prevista una formazione complessivamente non superiore a 120 ore sulle materie individuate dai contratti collettivi, prevedendo specifiche fasce retributive di inquadramento in relazione ai livelli di competenza ed allo svolgimento di lavoro intellettuale o manuale;

c) utilizzazione della somministrazione di lavoro a tempo determinato in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla legge;

Contratto a tempo determinato: alle assunzioni con contratto a tempo determinato trovano comunque applicazione le seguenti disposizioni derogatorie della disciplina di cui al d.lgs. n. 368/01:

a) il periodo di 12 mesi per il contratto acausale è elevato fino a un massimo di 18 mesi, frazionabile in due periodi di cui il primo non inferiore a sei mesi;

b) il requisito della causale non è comunque richiesto per le assunzioni a tempo determinato nel limite di un contingente non superiore al 5% del totale dei lavoratori occupati nell'ambito

dell'unità produttiva.

Contratto di apprendistato: In attesa delle «Linee guida» , l'accesso all'apprendistato dovrebbe essere piu' semplice in quanto si prevede una diversa elaborazione del piano formativo individuale e di registrazione della formazione.

Alternanza tra studio e lavoro: stanziamento di fondi per promuovere l'alternanza tra studio e lavoro in sostegno delle attività di tirocinio curriculare da parte degli studenti iscritti ai corsi di laurea nell'a.a. 2013-2014.

Crediti di imposta: si ipotizza di estendere e uniformare le scadenze per tutti i datori di lavoro del credito d'imposta per nuovo lavoro stabile al Sud previsto dal decreto-legge n. 70 del 2011. La compensazione potrebbe essere fissata entro il 15 maggio 2015.

Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92

Contratto di lavoro a termine: "Il requisito della casuale non è richiesto:

a) nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato;

b) in ogni altra ipotesi individuata dai contrati collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

Scompare la norma che prevede che il contratto a tempo determinato a causale , non può essere oggetto di proroga.

Viene anche modificata la norma sulla prosecuzione dei contratti a termine che riguarderà anche i rapporti a termine acausali.

Modificata anche la norma che regola gli intervalli da osservare tra un contratto di lavoro a termine e un altro. La norma riformulata prevede che qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le predette disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Lavoro intermittente: ipotizzato un limite all'utilizzo di questa tipologia contrattuale in quanto si ammette il lavoro a chiamata per un numero di giornate pari a 350 nell'arco di 3 anni. Superato il predetto limite temporale, si avrebbe la trasformazione del rapporto a tempo pieno e indeterminato.

Contratti di lavoro intermittente: I contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge Fornero, che non siano compatibili con le disposizioni ivi indicate, cessano di produrre effetti non piu' decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, bensi' al 1° gennaio 2014.

Assunzione di lavoratore percettore di ASPI: Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'ASPI è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici

economici è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.

Dott.ssa Chiara Telese

COMMISSIONE FISCALITA'

Segnalazioni Novità Prassi Interpretative

Decreto Legge emergenze: l'incremento dell'imposta di bollo

E' stato pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2013 la legge n. 71/2013, di conversione del Decreto – Legge n. 43/2013, che ha previsto un incremento dell'imposta di bollo. Il provvedimento ha introdotto **misure a sostegno** delle popolazioni colpite da terremoti ed altre calamità naturali, come il sisma in Emilia e in Abruzzo.

L'aumento del tributo dovrebbe contribuire al reperimento di fondi per la ricostruzione delle aree terremotate. In particolare, la misura dell'imposta di bollo fissata in 1,81 euro risulta ora elevata a 2 euro; invece il bollo di 14,62 euro è stato elevato a 16,00 euro.

L'imposta di bollo di 2 euro

La marca da bollo (il contrassegno telematico) pari a 1,81 euro (fino al 25 giugno scorso) ed ora elevata, con decorrenza dal 26 giugno, a 2,00 euro riguarda:

- fatture, note, documenti recanti addebiti o accrediti e spediti o consegnati tramite terzi;
- ricevute e quietanze rilasciate dal creditore totale o parziale di un'obbligazione pecuniaria, se di importo maggiore di 77,47 euro;
- buoni postali fruttiferi.

Sono soggette al'imposta di bollo, nella nuova misura di 2 euro, le fatture e i documenti di importo complessivo superiore ad 77,47 euro riguardanti:

- operazioni fuori campo Iva;
- escluse da Iva;
- esenti da Iva;
- non imponibili perché effettuate in relazione ad operazioni assimilate alle esportazioni.

Sono soggette all'aumento dell'imposta di **bollo nella misura di 2 euro** anche le **fatture** emesse dai contribuenti che si avvalgono del **regime dei nuovi minimi.**

L'imposta di bollo di 16 euro

L'incremento dell'imposta di bollo da 14,62 a 16 euro riguarda numerosi documenti identificati dai primi tre articoli della Tariffa, Parte I, nonché i documenti societari (libri sociali e registri contabili di cui all'art. 16 della Tariffa, Parte I). A titolo esemplificativo l'aumento del tributo riguarda:

- gli atti rogati, ricevuti ed autenticati da notai o pubblici ufficiali;
- scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni unilaterali;

- atti di notorietà e pubblicazioni di matrimonio;
- istanze, ricorsi memorie ad organi dello Stato;
- istanze ad enti pubblici per la tenuta di pubblici registri;
- note di trascrizione;
- atti relativi ad Università;
- libri contabili, commerciali, registri e repertori nella misura di una marca ogni 100 fogli.

Per quanto riguarda l'incremento dell'imposta di bollo, da assolvere sui libri e sulle scritture contabili, è necessario effettuare delle distinzioni. Per i registri soggetti a bollatura, anche facoltativa, sui quali è già stata assolta l'imposta all'atto dell'effettuazione della formalità, sarà necessario procedere all'integrazione dell'imposta di **bollo nel caso in cui siano completamente inutilizzati.** In pratica gli accadimenti (scritture, date dei verbali, etc) devono essere datati prima del 26 giugno scorso.

L'integrazione potrà essere effettuata riportando sull'ultima pagina del registro gli estremi della ricevuta di pagamento (modello F23), oppure con l'apposizione delle marche necessarie per raggiungere il nuovo importo di 16,00 euro, da annullarsi ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 642/1972. Nel caso in cui i registri siano già stati utilizzati, anche parzialmente, non è necessario integrare l'imposta di bollo.

Per i registri contabili non soggetti a bollatura (ad esempio il libro giornale) l'imposta è dovuta nella nuova misura di 16,00 euro per i blocchi di 100 pagine utilizzate dal 26 giugno scorso. Le modalità di integrazione sono quelle già precisate. L'incremento del bollo non riguarda i blocchi di 100 pagine già parzialmente utilizzate alla data del 26 giugno. In tale ipotesi non è necessario procedere ad alcuna integrazione del tributo.

INCREMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO DA 14,62 A 16,00 EURO **Le scritture contabili**	
Scritture contabili **completamente inutilizzate** prima del 26 giugno scorso	– l'imposta di bollo assolta nella misura di 14,62 euro dovrà essere integrata fino a raggiungere il nuovo importo i 16,00 euro; – l'integrazione potrà essere effettuata apponendo una marca "aggiuntiva" o con modello F23
Scritture contabili già in uso (alla data del 26 giugno), anche parzialmente, quindi recanti scritture, verbali, etc	– non è dovuta alcuna integrazione del tributo

Entrata in vigore

Le nuove misure dell'imposta di bollo decorrono dal 26 giugno scorso. Non sono interessati dalla novità gli atti finalizzati fino al 25 giugno scorso anche se presentati in data successiva ad un ufficio pubblico per la registrazione.

Il Coordinatore

Dr. Nicola Forte